

STATUTO SIVE

(Società Italiana Veterinari Per Equini)

(ultima modifica da Assemblea del 27 OTTOBRE 2017)

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1 - E' costituita l'Associazione "SOCIETA' ITALIANA VETERINARI PER EQUINI (S.I.V.E.)"

Art.2 - Essa ha sede in Cremona Via Trecchi n.20, presso la "Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagni (S.C.I.V.A.C.).

La SIVE ha rilevanza a carattere nazionale, con rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome.

Art.3 – L'Associazione è un'organizzazione non commerciale e senza scopi di lucro, che persegue finalità scientifiche e culturali, allo scopo di favorire l'educazione permanente dei membri e la loro qualificazione professionale con congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, ecc. nel settore degli equini sia a livello nazionale e locale che internazionale. Il finanziamento delle attività di educazione continua e di aggiornamento, nelle sue diverse forme, si attua attraverso l'autofinanziamento, nonché il contributo degli associati e/o di enti pubblici e privati, sempre previa verifica di assenza di conflitto di interesse. Il finanziamento delle attività sociali si basa esclusivamente attraverso il contributo degli associati e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, previa verifica di assenza di conflitto di interesse con il S.S.N. Per tutte le proposte di aggiornamento e per le attività di formazione svolte per i propri associati è prevista un'attività di verifica sia per quanto riguarda la tipologia che la qualità dell'offerta. L'Associazione non prevede attività di tipo sindacale, ma si propone di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione pubblica della professione veterinaria in questo settore e che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita del cavallo, nonché iniziative atte a tutelare la dignità e gli interessi del Medico Veterinario che opera sugli equini. L'Associazione non prevede tra i propri scopi esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo che per quelle indispensabili per svolgere l'attività di formazione continua dei propri associati.

Gli atti ed i contenuti scientifici dell'attività formativa organizzata dalla SIVE viene pubblicata ed aggiornata sul sito web della stessa società.

Al fine di garantire

-una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

-l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bi lanci o dei rendiconti, valgono tra i soci i seguenti patti:

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.4 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. I Soci possono liberamente consultare i libri sociali (libro Verbali Assemblea dei soci, libro Verbali dell'Organo Amministrativo); è inoltre a disposizione dei Soci, presso la sede sociale per un congruo periodo di tempo precedente l'assemblea, il rendiconto economico e finanziario.

Il bilancio consuntivo e preventivo viene esposto tramite pubblicazione nel sito istituzionale della SIVE

SOCI

Art.6 - Possono essere Soci dell'Associazione tutti i Laureati in Medicina Veterinaria e gli Studenti in Medicina Veterinaria sia di nazionalità italiana che di altre nazionalità che ne facciano richiesta.

Art.7 - Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato.

Le iscrizioni decorrono dall'accettazione della domanda al 31 dicembre dello stesso anno.

L'adesione si intende a tempo indeterminato.

L'associato non dimissionario è tenuto al pagamento della quota annuale.

La quota o contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

DOVERI DEI SOCI

Art.8 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento della quota sociale.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

DIRITTI DEI SOCI

Art.9 - L'iscrizione alla SIVE dà diritto, per l'anno di iscrizione, a ricevere le riviste, le monografie e tutto il materiale prodotto, a partecipare, a condizioni agevolate, a tutti i congressi, convegni, corsi e a tutte le altre iniziative organizzate, nonché ad usufruire di tutti i servizi offerti.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri: Presidente Senior, Presidente e quattro Consiglieri eletti dall'assemblea dei soci. Almeno quattro componenti del CD devono svolgere attività di tipo esclusivamente libero professionale. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo della SIVE opera anche quale Commissione Scientifica per la verifica ed il controllo del controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;

Art.11 - Durante la prima riunione del neo eletto Consiglio Direttivo vengono nominati tra i quattro Consiglieri il Vicepresidente, il Segretario ed un Tesoriere.

Art.12 - Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. Al termine del mandato il Vicepresidente assume la carica del Presidente ed il Presidente diventa Presidente Senior.

Art.13 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi preside. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art.15 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente, in solido con il Consiglio Direttivo, risponde a tutti gli effetti di Legge, degli atti che implicano responsabilità nell'ambito associativo e dei rapporti esterni dell'Associazione.

ASSEMBLEE

Art.16 - I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante affissione presso la sede sociale ed inoltre a mezzo di comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art.20 del Codice Civile.

Art.17 - L'Assemblea delibera su bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.18 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato, sottoscritte in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può cumulare più di una delega.

Art.19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.20 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile, primo comma anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art.21 del Codice Civile.

In occasione dell'Assemblea Annuale vengono rinnovate le cariche sociali su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione a maggioranza relativa dei soci presenti.

Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente (tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

In caso di mancata proposta, sarà l'Assemblea stessa ad indicare i candidati alle diverse cariche. Le elezioni dei candidati si svolgono con votazione a scrutinio segreto. Un Consigliere dura in carica al massimo per tre mandati, quindi se non entra nei meccanismi automatici (Vicepresidente e Presidente) non è più rieleggibile.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 21 - Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere presentate al Presidente dai soci almeno un mese prima dell'Assemblea. Gli emendamenti proposti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste dall'art. 20 del presente statuto.

SCIoglIMENTO

Art.22 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei soci ed è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 23 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente della SIVE; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

VARIE

Art. 24

La SIVE e i suoi legali rappresentanti svolgono le attività sociali in autonomia e indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

I legali rappresentanti della SIVE e le cariche sociali devono rendere le dichiarazioni nelle forme e con le modalità previste dalla legge relativamente agli eventuali conflitti di interesse.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori della SIVE devono rendere le dichiarazioni nelle forme e con le modalità previste dalla legge relativamente ai requisiti richiesti di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della associazione.